

# SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 69

19 gennaio 2022

## PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE MASTACCHI

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2004, N.16 "DISCIPLINA DELLE STRUTTURE RICETTIVE DIRETTE ALL'OSPITALITÀ"**

Oggetto assembleare n. 4561

## Relazione

Il turismo sostenibile è in continua crescita, anche in Italia; da un lato la volontà di preservare l'ambiente e ridurre le emissioni di CO2 diventa ogni giorno più forte e contingente, dall'altro per sempre più persone la vacanza rappresenta una fuga verso la Natura.

Il turismo eco rappresenta perciò un settore dalle enormi potenzialità, sia per incrementare l'occupazione, che per creare benefici alle comunità locali.

Le bellezze naturali e storiche di un luogo possono essere conservate e migliorate, rispettando l'ambiente e i paesaggi e contribuendo alla loro tutela e valorizzazione.

La dimensione del cammino è una dimensione del viaggio reale ed autentica, è il viaggio per eccellenza, che necessita comunque di momenti di sosta.

L'Emilia-Romagna è da sempre terra di passaggio. Posizionata in modo orizzontale rispetto allo stivale è stata tappa obbligata per viandanti, merci e pellegrini diretti nelle più disparate regioni d'Europa e del Mediterraneo. Ma l'Emilia-Romagna è anche una terra ricca di antiche testimonianze di fede racchiuse nella sua cultura, nei luoghi di preghiera e nelle vie che un tempo correvano tra abbazie e conventi, tra cattedrali e antichi luoghi di culto.

Per i pellegrini tutti questi itinerari erano fonte di sicurezza in quanto attraversavano luoghi puri, di spirito e rappresentavano il segno stesso della cultura dell'accoglienza attraverso le tante stazioni di sosta presenti lungo le valli dell'Appennino.

L'Emilia-Romagna offre oggi la possibilità di percorrere 14 di queste antiche vie di pellegrinaggio su tracciati pedonali e ciclabili, caratterizzati da una forte valenza spirituale, storica e naturalistica e che rientrano all'interno delle mete del turismo religioso-culturale.

Questi Cammini tutti mappati e in gran parte segnalati con indicazioni specifiche e sono: la Via Francigena, la Via Romea Germanica, la Via Romea Nonantolana e Romea Longobarda, la Via degli Abati, il Cammino di Sant'Antonio, il Cammino di Assisi, il Cammino di San Vicinio, il Cammino di San Francesco, la Via degli Dei, il Sentiero di Matilde di Canossa, la Piccola Cassia, la Via di Linari e il Cammino di Dante.

Il presente progetto di legge interviene nel percorso già tracciato dalla legge regionale 28 luglio 2004, n.16 relativa alla “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità” con l’obiettivo di inserire proprio dei “punti sosta” per i turisti camminatori, dove sia consentita la sosta e il pernottamento senza servizi aggiuntivi.

Tali punti devono essere realizzati, nella nostra Regione, in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, in luoghi ove non ci siano altre strutture, o in aggiunta a esse, che consentano una ricezione del crescente flusso dei turisti camminatori. Si tratta di aree destinate alla sosta e al pernottamento, la cui esigenza spesso è quella di alloggiare presso strutture extra-alberghiere

e/o di tipo economico.

Le modifiche che il presente progetto di legge apporta alla legge regionale 28 luglio 2004, n.16 relativa alla “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità” sono principalmente dirette a modificare l’art. 15 con l’inserimento del “punto di sosta” quale area destinata ai turisti camminatori, per consentire loro la sosta e il pernottamento (artt. 1 e 2), in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, senza servizi aggiuntivi, in luoghi ove non ci siano altre strutture, o in aggiunta a esse, che consentano una ricezione del crescente flusso dei turisti camminatori.

---

**PROGETTO DI LEGGE**

## INDICE

**Art. 1** - Modifica della rubrica dell'art 15 nella legge regionale n.16 del 2004

**Art. 2** - Introduzione all'articolo 15 del comma 1bis nella legge regionale n.16 del 2004

## Art. 1

*Modifica della rubrica dell'art 15  
nella legge regionale n.16 del 2004*

1. La rubrica dell'articolo 15 della legge regionale n.16 del 2004 è sostituita dalla seguente: "Aree attrezzate di sosta temporanea e punti sosta".

## Art. 2

*Introduzione all'articolo 15 del comma 1bis  
nella legge regionale n.16 del 2004*

Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n.16 del 2004 è inserito il seguente comma 1bis:

## Art. 15 comma 1 bis

1. Al fine di sostenere il turismo itinerante a basso impatto ambientale, i comuni promuovono la realizzazione di appositi "punti sosta" destinati a turisti camminatori, dove sia consentita la sosta e il pernottamento, senza servizi aggiuntivi, in zone di interesse naturalistico e turistico-culturale, in luoghi ove non ci siano altre strutture, o in aggiunta a esse, che consentano una ricezione del crescente flusso dei turisti camminatori.